

Normativa in materia di rinvio del servizio militare

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT 296/89 - 6.4.1989
Lettera indirizzata ai Membri della C.E.I.

Venerato Confratello,

mi premuro di richiamare alla Sua attenzione la variazione intervenuta nella normativa in materia di rinvio del servizio militare, in seguito all'entrata in vigore della legge 538/1988.

Tale legge, modificando l'art. 19, 2° comma, della legge 191/1975, ha elevato da 1 a 3 anni il periodo di tempo, oltre la durata legale del corso di laurea, per il quale può essere concesso il rinvio del servizio militare. Tale variazione interessa anche gli studenti di teologia ed i novizi.

Per Sua opportuna documentazione, allego alla presente il testo de par. 1 del titolo V della Circolare LEV-A-23/UDG del 30-12-1988 del Ministero della Difesa, con relative note, ed il testo dell'art. 19 della legge 191/1975, modificato dall'art. 1 legge 538/1988.

Profitto volentieri della circostanza per confermarvi con franterno ossequio.

Dev.mo
+ CAMILLO RUINI
Segretario Generale

* * *

Titolo Quinto

LEGGI SPECIALI

1. - La interpretazione letterale e logica dell'art. 4 n. 3 dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25-3-85 n. 121, consente di ritenere che i destinatari in esso indicati possano godere beneficio previsto entro i limiti di età massima, a prescindere dalle condizioni specificatamente richieste per gli studenti.

Ne consegue che:

- a. - il beneficio deve intendersi concesso per l'intero arco di tempo indicato per seguire gli studi o la formazione religiosa in questione;
- b. - l'ammissione al beneficio previsto dall'Accordo deve essere concessa fino al limite di età massima a tutti gli arruolati che ne facciano doman-

da entro il giorno che precede la presentazione alle armi. Tale domanda corredata di una attestazione rilasciata dall'istituto frequentato dalla quale risulti la durata del corso di studi, dovrà essere vidimata dalla Curia Vescovile;

- c. - i Distretti Militari e gli Uffici di Leva delle Capitanerie di Porto dovranno accertare con periodicità annuale, sulla base della documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dall'Accordo in questione;
- d. - il beneficio cessa allorchè gli arruolati:
 - (1) perdono la qualità richiesta dall'Accordo;
 - (2) compiono l'età massima, in analogia a quanto previsto dall'art. 85 comma I, o il 28° anno se novizi;
- e. - le variazioni da apportare sul foglio matricolare degli interessati sono:
 - "Amnesso al beneficio di cui all'art. 4 n. 3 dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede (legge 121/1985), fino al quale". Tale variazione è valida per l'intero periodo e potrà essere seguita esclusivamente dalla seguente:
 - "Cessato dal beneficio di cui all'art. 4 n. 3 dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede (legge 121/1985), per"

Note al titolo V Par. 1.

Il testo dell'art. 4 dell'Accordo Italia-Santa Sede legge 25-3-1985 n. 121 è il seguente:

- "1. - I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
- 2. - In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
- 3. - Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.
- 4. - Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero".

Il testo dell'art. 85 D.P.R. 237/1964 sostituito dall'art. 19 legge 191/1975 modificato dall'art. 10 legge 958/1986 e dall'art. 1 legge 538/1988, è il seguente:

"Il Ministro per la difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

- a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;
- b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;
- c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;
- d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;
- e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

Fermi restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di tre anni. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno.

Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma: di aver superato — nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio — per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due.

Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturità o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore.

Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più di due anni, ai sensi del successivo art. 20.

I militari — in congedo illimitato provvisorio — che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongono di riprenderli nell'anno successivo;
- 4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione".